

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DELLA SOCIETA' CIVITAS S.R.L.

ART. 1 SCOPO DEL REGOLAMENTO	1
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE, LIMITI ECONOMICI, DIVIETO DI FRAZIONAMENTO E RINVIO	1
ART. 3 PRINCIPI GENERALI.....	2
ART. 4 COMPETENZE DEGLI ORGANI DELLA SOCIETA' NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	2
ART. 5 AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	3
ART. 6 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO	3
ART. 7 AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO E AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.....	5
ART. 8 AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO	7
ART. 9 NORME DI RINVIO	8
ART. 10 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ.....	8

ART. 1 SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure che la società Civitas S.r.l. (di seguito anche "Società") ed i suoi uffici sono tenuti a seguire per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle previsioni al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche "D.Lgs. 50/2016"), norma applicabile alla società *in house* ai sensi dell'art. dall'art. 16, co. 7, del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE, LIMITI ECONOMICI, DIVIETO DI FRAZIONAMENTO E RINVIO

1. Il presente Regolamento si applica all'acquisizione dei lavori, servizi e forniture di valore stimato inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Le modificazioni alle soglie devono intendersi qui richiamate e automaticamente applicabili al presente Regolamento.
2. Si precisa, anche con riguardo allo specifico settore di attività della società che, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, co. 1 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi sociali e per gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX (ivi inclusi i servizi in materia di istruzione e cultura) è pari a € 750.000,00.
3. Ai fini della determinazione del valore stimato degli appalti si applica quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016. Il calcolo del valore degli appalti si intende sempre IVA esclusa.
4. Per l'acquisto di lavori, beni e servizi di importo superiore alle soglie comunitarie la Società dovrà provvedere attraverso le procedure di acquisto ordinarie disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.
5. Nessun contratto di forniture, servizi o lavori di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. può essere frazionato artificialmente al fine di ricondurre

l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento, salva la facoltà della Società, ove ritenuto possibile ed opportuno, oltretché conveniente sotto il profilo economico, di suddividere gli affidamenti in lotti, previa idonea motivazione, al fine di favorire l'accesso delle piccole e micro imprese, come definite all'art. 3, comma 1, lettera aa), d.lgs. 50/16.

6. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi che derivino da oggettivi motivi tecnici (di localizzazione dell'intervento o di caratteristiche tecniche dello stesso) risultanti da apposita relazione del responsabile del procedimento.
7. Il presente Regolamento non si applica all'affidamento di incarichi professionali ad esperti di particolare e comprovata qualificazione e specializzazione in cui la rilevanza della personalità della prestazione resa assume importanza predominante, per i quali si rinvia al relativo Regolamento.

ART. 3 PRINCIPI GENERALI

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; nonché nel rispetto dell'art. 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 del Codice.
2. Fatte salve le diverse previsioni della normativa speciale in materia di contratti pubblici, come disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida emanate dall'ANAC, l'esecuzione dei contratti è regolata dalle norme di diritto privato stabilite dal codice civile e dalle norme di diritto comune vevolevoli in tema di attività contrattuale dei privati.

ART. 4 COMPETENZE DEGLI ORGANI DELLA SOCIETA' NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Organi della Società competenti nelle procedure di affidamento sono (a) il C.d.A.; (b) il Direttore; (c) il Responsabile del Procedimento.
2. Il C.d.A. è l'organo competente a deliberare gli acquisti della Società; rientra in particolare nella Sua competenza quella di:
 - (i) approvare con proprio atto la richiesta di acquisto (di seguito anche "RDA") formulata dal competente Ufficio della Società e l'avvio della relativa procedura di affidamento, secondo le procedure di cui al presente Regolamento;
 - (ii) nominare il Responsabile del Procedimento delle procedure di acquisto;
 - (iii) nel caso di procedure comparative, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte per la partecipazione alla procedure avviate, nominare le commissioni giudicatrici, ove non diversamente previsto dalla legge;
 - (iv) approvare con proprio atto l'aggiudicazione della procedura di acquisto, su proposta formulata dal Responsabile del Procedimento all'esito della procedura.
3. Nel caso di affidamenti che possano essere disposti direttamente, secondo quanto previsto al successivo art. 6, spetta al Direttore il compito di approvare la/e richiesta/e di offerta (di seguito anche "RDO") formulata dal competente Ufficio della Società, secondo le procedure di cui al presente Regolamento e di sottoporre al C.d.A. per la relativa approvazione l'offerta ricevuta o selezionata secondo quanto stabilito nel medesimo art. 6.
4. Nel caso di modifica dell'estensione dei poteri e delle deleghe assegnate al Direttore o ad altri organi della Società, il precedente comma si intende automaticamente rivisto in recepimento

delle modifiche apportate, senza necessità del formale adeguamento del presente Regolamento.

5. Il Responsabile del Procedimento svolge i compiti affidatigli dalla legge, in conformità a quanto previsto dall'art. 31, co. 4, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 5 AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. L'avvio della procedura di affidamento è così disciplinato:
 - a. predisposizione della richiesta di affidamento (**RDA**) elaborata dal competente Ufficio della Società, con l'indicazione dei dettagli quantitativi e qualitativi dell'approvvigionamento:
(i) elementi essenziali del contratto (oggetto, durata e valore stimato dell'appalto, incluse eventuali opzioni); (ii) procedura di affidamento, in relazione al valore stimato d'appalto, secondo quanto previsto dalla Legge e dal presente Regolamento; (iii) per gli acquisti che, in relazione all'importo stimato dell'appalto secondo quanto previsto al successivo art. 6, prevedano l'affidamento diretto e la comparazione di un numero limitato e predeterminato di offerte, la presentazione dei preventivi; la RDA deve essere sottoposta all'approvazione del C.d.A.;
 - b. approvazione della RDA e all'avvio della procedura di affidamento da parte del C.d.A.
Gli atti di approvazione degli acquisti dovranno avere il seguente contenuto minimo: (i) elementi essenziali del contratto (oggetto, durata e valore stimato dell'appalto, incluse eventuali opzioni); (ii) procedura di affidamento, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento; (iii) criteri di selezione delle offerte (prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa). Con gli atti di approvazione è altresì nominato il Responsabile del Procedimento, ove diverso dal soggetto che ha formulato la RDA;
 - c. elaborazione, da parte del Responsabile del Procedimento nominato, dei documenti dell'affidamento che devono conformarsi, in ordine a tipologia e contenuto, a quanto previsto dalla legge e dai successivi articoli del presente Regolamento per la procedura che si intende indire.
2. Nel caso di affidamento diretto di cui al successivo art. 6 l'avvio della procedura è così disciplinato:
 - a) predisposizione della/e richieste di offerta (**RDO**) elaborata dal competente Ufficio della Società, con l'indicazione sintetica dei dettagli quantitativi e qualitativi dell'approvvigionamento;
 - b) approvazione della RDO da parte del Direttore Generale;
 - c) invio da parte del competente Ufficio della Società della/e RDO
3. Nella scelta della procedura da seguire per l'affidamento il C.d.A. si conforma ai criteri di cui al D. Lgs. 50/2016 e a quelli di cui al presente Regolamento.

ART. 6 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

1. E' consentito l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture nel caso di importo inferiore a euro 40.000,00, IVA esclusa, in conformità all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità e nei limiti di cui ai successivi paragrafi.
2. L'affidamento diretto di cui al comma 1 può essere esperito attraverso l'individuazione da parte del competente Ufficio della Società dell'operatore economico con cui contrattare previa richiesta di offerta (**RDO**), anche senza previa consultazione di altri operatori, fermo restando il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti; oppure potrà essere preceduto da una

consultazione di altri operatori previa richiesta di offerta a più soggetti. La consultazione di più operatori non dà avvio ad una procedura di evidenza pubblica.

3. La richiesta di offerta consente di verificare i prezzi di mercato e l'affidamento può essere effettuato non solo tenendo conto del valore, ma anche di altri elementi predeterminati da parte della Società.
4. Nei casi di cui al comma 1, la Società può contrattare direttamente o rivolgere la RDO anche a favore all'operatore economico uscente nel caso di riscontrata effettiva assenza di alternative; oppure dandone motivazione in ordine alla soddisfazione maturata a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).
5. Fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 che gli offerenti possono attestare con la presentazione di autodichiarazioni ai sensi del d.p.r. 445/2000, al fine di addivenire all'affidamento diretto all'operatore economico la Società può richiedere che sia comprovato da parte degli offerenti il possesso di requisiti minimi di:
 - a. idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di esibire il certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b. capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea;
 - c. capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto. A tal proposito, potrebbe essere richiesta l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. Inoltre, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, potrebbero essere indicati quali criteri preferenziali di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, quali i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice.
6. La Società ha facoltà di ricorrere alla convenzioni o accordi quadro stipulate da CONSIP, salvo la verifica dei parametri prezzo-qualità come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
7. La Società ha facoltà di ricorrere agli strumenti di acquisizione elettronica previste dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA.).
8. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
9. Ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
10. I lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, IVA esclusa, in conformità all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 possono essere realizzati dalla Società tramite amministrazione diretta (ossia con l'utilizzo di personale interno alla Società e di materiali e mezzi, appartenenti alla Società).

ART. 7 AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO E AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

1. L'affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00, IVA esclusa e inferiore a euro 150.000,00, IVA esclusa, ovvero di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a euro 209.000,00 IVA esclusa o alle diverse soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 può avvenire tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici, salvo che non sussistano in tale numero soggetto idonei, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La Società può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
2. Il Responsabile del Procedimento procede secondo le seguenti modalità:
 - a. svolgimento di indagini di mercato o, in alternativa, consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b. confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Società, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La Società deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
4. La Società assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. Ove non diversamente previsto la Società pubblica un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse sul proprio profilo istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in dieci giorni, salva la riduzione del termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
5. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la Società. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la Società si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
6. In alternativa all'esperimento di indagini di mercato, la Società può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della Società di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità. L'avviso indica,

oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE.

7. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la Società rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.
8. La Società procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.
9. La Società prevede le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza annuale o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. La Società esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
10. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Società.
11. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la Società seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nell'atto di avvio della procedura di affidamento del competente organo della Società (Presidente o C.d.A.).
12. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice la Società è tenuta al rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. La Società può invitare, oltre al numero minimo di operatori, anche l'aggiudicatario uscente, dandone motivazione in ordine alla soddisfazione maturata a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).
13. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la Società procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la Società rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
14. La Società può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze – indicandolo nell'atto di avvio della procedura di affidamento del competente organo della Società (Presidente o C.d.A.), purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice.

15. La Società invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice.
16. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
 - a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e. il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - h. l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i. il nominativo del RUP;
 - j. la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso la Società valuterà la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - k. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
17. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
18. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla Società secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la Società di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 d.P.R. n. 445/2000.
19. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante scrittura privata.
20. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
21. Ad esito della procedura negoziata, la Società pubblica sul proprio sito internet, sezione "amministrazione trasparente" le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati.

ART. 8 AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO

1. L'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00, IVA esclusa, e inferiore a euro 1.000.000,00, IVA esclusa può avvenire tramite la procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice, con consultazione di almeno quindici operatori economici, salvo che non sussistano in tale numero soggetto idonei, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

2. Tale procedura è analoga a quella dettata all'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice e disciplinata nell'art. 6 del presente Regolamento, con l'estensione a quindici del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Si applicano, pertanto, le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti, ad eccezione di quanto rilevato con riferimento ai requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale che, in questo caso, sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.
3. Resta ferma la possibilità per la Società di optare per il ricorso a procedure ordinarie per affidamenti di importo elevato, superiori a euro 500.000,00, IVA esclusa.
4. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

ART. 9 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi di cui alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del medesimo da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.
2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web della Società.